



Associazione Nazionale Seniores Enel

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE TOSCANA UMBRIA

c/o Enel Via Quintino Sella, 81 - 50136 Firenze

TEL. 055-5233123/3124 075 6522006 – e-mail: enzo.severini@enel.com

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - www.anse-enel.it

NOTA INFORMATIVA GENNAIO 2020

Campagna Soci 2020

Invitiamo coloro che non l'avessero già fatto, a rinnovare la propria adesione alla nostra Sezione effettuando il versamento della quota associativa per l'anno 2020 che ammonta a:

| | |
|---|--------------------------|
| € 16,00 per i lavoratori in servizio | € 16,00 per i pensionati |
| € 5,00 per i familiari (coniuge o convivente, genitori e figli) | € 10,00 per i superstiti |

Chiediamo gentilmente di regolarizzare la propria posizione associativa prima possibile per consentire il mantenimento dei nostri servizi.

Riteniamo doveroso ringraziare coloro che rinnovano la propria iscrizione alla nostra associazione ed in particolare coloro che integrano la quota associativa con un contributo volontario.

Rivalutazione pensioni

Il decreto del ministero dello scorso 15 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2019, conferma la perequazione applicata nel 2019, pari all'1,1% (quindi, non ci saranno conguagli da fare in questo senso) e annuncia il tasso di adeguamento applicato dal primo gennaio 2020 che è pari allo 0,4%.

In pratica, quindi, dal primo gennaio le pensioni vengono rivalutate dello 0,4%. Ricordiamo che la perequazione avviene in base a una serie di regole precise e che è completa (quindi effettivamente pari allo 0,4%) solo per i trattamenti fino a quattro volte il minimo (€ 513), mentre è parziale, in base a un preciso meccanismo, per gli assegni di importo superiore. Nel dettaglio:

- per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l'adeguamento è pari al 100%;
- per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo, l'adeguamento è ugualmente previsto nella misura del 100% per il 2020; è stato del 97% nel 2019;
- per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
- per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
- per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
- per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
- per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione sino a 2052 euro lordi mensili circa, beneficia della rivalutazione della pensione in misura piena pari allo 0,4% in più.

Fisde

Anche per il 2020 la quota annuale per il rinnovo dell'iscrizione FISDE è pari a € 360,00, da versare a partire dal 1° gennaio (il 30 giugno 2020 sarà l'ultimo giorno utile al pagamento con questo importo e con garanzia di continuità delle prestazioni); per il socio straordinario in quiescenza, con anzianità inferiore a 20 anni di servizio attivo in azienda, l'importo da versare è pari a € 420,00.

- Utilizzare il **bollettino MAV** prestampato, in spedizione a tutti i soci in regola con l'iscrizione 2019.
- Per mancato recapito o per smarrimento del MAV può essere utilizzato un **bollettino di conto corrente postale**, così compilato: (Cognome e Nome) c/c n. 95885000 intestato a: FISDE – Via Nizza 152 – 00198 Roma causale "Contributo per assistenza sanitaria anno 2020"

Non serve inviare a FISDE la copia del versamento effettuato.

L'invito è a provvedere tempestivamente prima di richiedere autorizzazione ad una prestazione in forma diretta e/o servizi disabilità (attenzione: effettuato il pagamento sarà necessario qualche giorno perché la copertura sia attiva).

Le richieste di rimborso potranno essere liquidate solo dopo il rinnovo dell'iscrizione.

È esclusa ogni altra modalità di pagamento della quota.

Maggiorazioni per ritardato pagamento (diritto alle prestazioni FISDE dalla data del pagamento):

- dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 quota + 50% (€ 540)
- dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022 quota dell'anno in corso + quote pregresse maggiorate del 100%

(con bollettino di c/c postale: dettagliare causale per favorire una rapida contabilizzazione)

Dal 1 luglio 2022 si perde definitivamente il diritto a rinnovo/iscrizione socio straordinario.

Tutte le pratiche FISDE vanno presentate attraverso la piattaforma FISDEWEB. In proposito presso le nostre sedi vengono fornite indicazioni di consulenza e supporto.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

Come noto la legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico. Con la legge n.145 del 31 dicembre 2018 sono state apportate ulteriori modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2019: innalzamento da 65 anni a 67 anni di età per la tutela assicurativa; abbassamento del grado di inabilità permanente

dal 27% al 16%; corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15%; riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita di cui all'articolo 76 del testo unico n.1124 del 1965.

E' obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

- ha un'età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.). Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l'infortunio in itinere.

Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme. In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni
- i lavoratori in mobilità
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

E' escluso dall'obbligo assicurativo:

- colui che ha meno di 18 anni o a decorrere dal 1° gennaio 2019 più di 67 anni
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l'iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso

E' esonerato dal pagamento del premio assicurativo colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato. In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24,00 euro). L'assicurazione è gestita dall'INAIL a fronte del pagamento del premio annuo di euro 24,00 ed è **deducibile ai fini fiscali**. Il premio va versato entro il 31 gennaio di ogni anno con bollettino di c/c da reperire presso le sedi INAIL. Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno una lettera dell'INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell'assicurato e l'importo da versare entro il 31 gennaio.

Manifestazione nazionale 2020

Comunichiamo che la Manifestazione nazionale ANSE 2020, dal titolo **"Il Cilento: l'archeologia e....altro"**, si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno 2020 a Paestum (SA).

Le condizioni economiche di partecipazione ed il programma saranno oggetto di una successiva comunicazione.

Ricordare

Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci che ci hanno lasciato di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa: Onorati Alda, Mancinelli Ferdinando, Orsini Gelasio, Puccetti Gilberto, Vantaggi Alfio, Sforza Guglielmo, Ferretti Franco.

Ringraziamo per l'attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo l'occasione per salutare caramente e augurare **Buon Anno 2020**.

Il Presidente
Enzo Severini

Nello spirito della solidarietà che contraddistingue la nostra associazione, confermiamo il dovere di sostenere il **Gruppo Avis Enel Donatori di Sangue Arca Umbria**, gruppo aziendale dell'Avis Umbria. Continueremo nella azione di sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue e non ci stancheremo mai di rinnovare l'appello ad invitare tutti coloro che lo possono fare (familiari compresi), a iscriversi al Gruppo e quindi a donare periodicamente il proprio sangue.

FACCIAMO GRUPPO INSIEME PER LA VITA

DONARE IL SANGUE E' UN GESTO SEMPLICE CHE PUO' SALVARE LA VITA A MOLTE PERSONE